CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2340

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

—

Modifiche al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia (O. N. M. I.)

Seduta del 12 maggio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia, istituita con legge 10 dicembre 1925, n. 2277, è attualmente contenuto nel testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, parzialmente modificato con successive disposizioni legislative.

Le più importanti innovazioni contenute nel regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertite con modificazioni nella legge 22 maggio 1938, n. 961, riguardano l'ordinamento dell'Opera ed i suoi organi amministrativi: il Consiglio centrale; i Comitati delle federazioni provinciali; i Comitati di patronato.

Le norme predette, in vigore ormai da lungo tempo, dovrebbero essere aggiornate al fine di mettere in grado l'Opera di poter bene fronteggiare le attribuzioni ed i compiti istituzionali.

In considerazione, per altro, della complessità di una riforma di tutta l'attuale struttura dell'ente, che comporterebbe tutta una serie di

oneri finanziari non indifferenti per il bilancio statale – i quali oneri non potrebbero essere sopportati in un periodo di congiuntura – si è ritenuto necessario modificare la composizione degli attuali organi amministrativi.

Gli organi periferici, come più volte è stato rilevato dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti, non sono in grado di funzionare in quanto prevedono nella loro composizione membri di nomina del disciolto partito fascista; per tale ragione, finora, si è ricorso a commissari governativi.

È necessario, per altro, anche per tutelare gli interessi dell'ente, far cessare tali gestioni straordinarie e ricostituire al più presto i normali organi di amministrazione.

Con l'allegato disegno di legge si è provveduto a modificare le attuali composizioni del Consiglio centrale, dei comitati delle Federazioni provinciali e dei comitati di patronato, lasciando immutate le loro attribuzioni.

Nell'effettuare le predette modifiche si è tenuto conto della necessità di rendere la composizione degli organi il meno pletorica possibile onde conceder loro la possibilità di una azione snella e immediata. A tal fine è stata costituita in seno al Consiglio centrale una giunta esecutiva di 5 membri anziché di 7.

Si è, inoltre, tenuto conto della necessità di una composizione democratica: si è, infatti, ricorso, specie per gli organi periferici, a diversi membri elettivi pur lasciando invariato il numero dei funzionari delle amministrazioni statali interessate all'azione dell'O.N.M.I. nel loro seno, in considerazione del fatto che l'ente vive di contributi statali.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito dal seguente:

« L'Opera nazionale maternità e infanzia è amministrata da un Consiglio centrale composto dal presidente e dai seguenti membri:

a) il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

b) il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno;

c) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro;

d) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

e) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

f) tre dottori in medicina e chirurgia, specialisti rispettivamente in pediatria, ostetricia e ginecologia e in neuro-psichiatria infantile, scelti dal Ministro per la sanità su terne proposte dal Consiglio nazionale della Federazione degli ordini dei medici;

g) due esperti dei problemi di assistenza sociale;

h) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni in Italia;

i) un presidente di amministrazione provinciale designato dall'Unione delle province italiane;

l) il presidente della Federazione nazionale dei patronati scolastici;

m) un rappresentante dei dipendenti dell'ente scelto dal Ministro per la sanità su terna proposta dai sindacati dei dipendenti dell'Opera;

n) un presidente di Federazione provinciale e un presidente di Comitato di patronato scelti dal Ministro per la sanità sentito il presidente dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Il Consiglio centrale elegge tra i suoi membri il vicepresidente.

Il presidente del Consiglio centrale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità. Dura in carica 5 anni e può essere confermato per altri 5 anni.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *m*) e *n*) sono nominati con decreto del Ministro per la sanità, durano in carica 5 anni e possono essere confermati per un altro quinquennio.

I membri e i rappresentanti chiamati a sostituire coloro i quali cessano o decadono anzitempo rimangono in carica fino alla scadenza della nomina delle persone sostituite.

Il direttore generale dell'Opera assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzioni di segretario.

In seno al Consiglio è costituita una giunta esecutiva composta dal presidente e dai membri di cui alle lettere *a*) e *b*) e da due membri eletti dal Consiglio fra i suoi membri ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito dai seguenti:

« La Federazione provinciale è amministrata da un Comitato che ha sede nel capoluogo di provincia, così composto:

1) dal presidente della giunta provinciale che lo presiede;

2) da tre consiglieri provinciali di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio provinciale;

3) da due membri designati dal Consiglio provinciale tra esperti di assistenza sociale;

4) da due dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente esperto in pediatria ed uno in ostetricia, scelti su terne designate dall'Ordine dei medici;

5) dal medico provinciale;

6) da un viceprefetto designato dal prefetto;

7) dal provveditore agli studi;

8) dal presidente del Consorzio provinciale dei patronati scolastici;

9) dal direttore dell'Ufficio provinciale degli aiuti internazionali;

10) da un consigliere comunale del capoluogo, designato dal Consiglio comunale.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal dirigente di sede dell'Opera.

Il Comitato è nominato dal presidente del Consiglio centrale e dura in carica 5 anni. I membri di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 10) possono essere confermati per un altro quinquennio.

Il Comitato elegge il vicepresidente tra i membri previsti dai numeri 2), 3), 4) e 10) ».

ART. 3.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito dal seguente:

« In ogni comune la Federazione provinciale esplica i propri compiti a mezzo di un Comitato di patronato, così composto:

1) dal sindaco o da un consigliere comunale, da lui delegato, presidente;

2) da tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio comunale;

3) da un membro designato dalla Federazione provinciale;

4) da uno o due membri, rispettivamente fra i comuni inferiori o superiori a 100 mila abitanti designati dal Consiglio comunale tra esperti di problemi assistenziali;

5) dal presidente dell'Ente comunale di assistenza;

6) dall'ufficiale sanitario, o in mancanza, da un medico condotto designato dal sindaco;

7) da un ispettore scolastico o un direttore didattico o un insegnante elementare designato dal provveditore agli studi;

8) dal presidente del patronato scolastico.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del comune.

Il Comitato è nominato dal presidente della Federazione provinciale.

I membri durano in carica 5 anni e possono essere confermati.

Il Comitato di patronato ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal comune e si avvale dell'opera di impiegati dell'amministrazione comunale ».